

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2412 DELLA COMMISSIONE**del 20 dicembre 2017****che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri***[notificata con il numero C(2017) 9014]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafi 3 e 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione ⁽³⁾ è stata adottata in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in vari Stati membri («gli Stati membri interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. Essa prevede altresì che le misure da applicarsi nelle zone di protezione e sorveglianza, secondo quanto stabilito dall'articolo 29, paragrafo 1, e dall'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, siano mantenute almeno fino alle date stabilite per tali zone indicate nell'allegato della medesima decisione di esecuzione.
- (3) Dalla data della sua adozione la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata diverse volte per tenere conto degli sviluppi della situazione epidemiologica dell'influenza aviaria nell'Unione. In particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione ⁽⁵⁾ al fine di stabilire norme concernenti la spedizione di pulcini di un giorno dalle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247. Tale modifica ha tenuto conto del fatto che i pulcini di un giorno presentano un rischio molto basso di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità rispetto ad altri prodotti avicoli.
- (4) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata inoltre successivamente modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione ⁽⁶⁾ allo scopo di rafforzare le misure di lotta contro la malattia applicabili laddove si presenti un maggiore rischio di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Di conseguenza, la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 prevede ora l'istituzione a livello dell'Unione, a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2005/94/CE, di ulteriori zone di restrizione negli Stati membri interessati a seguito della comparsa di uno o più focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, e dispone la durata delle misure da applicarsi in tali zone. La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce attualmente anche norme relative alla spedizione in altri Stati membri di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova da cova dalle ulteriori zone di restrizione, nel rispetto di determinate condizioni.

⁽¹⁾ GUL 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GUL 36 dell'11.2.2017, pag. 62).

⁽⁴⁾ Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GUL 10 del 14.1.2006, pag. 16).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione, dell'11 aprile 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GUL 101 del 13.4.2017, pag. 80).

⁽⁶⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione, del 10 ottobre 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GUL 261 dell'11.10.2017, pag. 26).

- (5) Anche l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato ripetutamente modificato, principalmente per tenere conto delle modifiche dei confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dagli Stati membri interessati a norma della direttiva 2005/94/CE.
- (6) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato da ultimo modificato dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/2289 della Commissione ⁽¹⁾ in seguito alla notifica, da parte della Bulgaria e dell'Italia, di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tali Stati membri. La Bulgaria ha notificato alla Commissione un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in un'azienda avicola situata in Bulgaria nella regione di Stara Zagora. L'Italia ha notificato alla Commissione focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende avicole situate in Italia nelle regioni Lombardia e Veneto. Tali Stati membri hanno inoltre comunicato alla Commissione di aver debitamente adottato, a seguito della comparsa di tali focolai, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, tra cui l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno alle aziende avicole infette.
- (7) Dalla data in cui è stata apportata l'ultima modifica alla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 mediante la decisione di esecuzione (UE) 2017/2289, i Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione un focolaio recente di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N6 in un'azienda avicola situata in tale Stato membro nella provincia di Flevoland. I Paesi Bassi hanno inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato, a seguito della comparsa di tale recente focolaio, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, tra cui l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno all'azienda avicola infetta.
- (8) La Commissione ha esaminato tali misure in collaborazione con i Paesi Bassi e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dall'autorità competente di tale Stato membro si trovano a una distanza sufficiente dall'azienda in cui è stata confermata la presenza del focolaio.
- (9) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, era necessario descrivere rapidamente a livello dell'Unione, in collaborazione con i Paesi Bassi, le zone di protezione e sorveglianza istituite in tale Stato membro in conformità alla direttiva 2005/94/CE a seguito del recente focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità in tale Stato membro.
- (10) In attesa del parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, la Commissione ha adottato misure provvisorie di protezione, tenendo conto della situazione epidemiologica dei Paesi Bassi, in particolare dei rischi connessi al fatto che l'influenza aviaria sia stata nuovamente confermata in tale Stato membro dopo vari mesi trascorsi senza alcuna sua individuazione e della densità generalmente elevata delle aziende avicole dei Paesi Bassi, che costituisce un maggior rischio di diffusione del virus. Tali misure provvisorie di protezione mirano a prevenire senza alcun ritardo la diffusione del virus.
- (11) Tali misure provvisorie di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità nei Paesi Bassi sono state adottate mediante la decisione di esecuzione (UE) 2017/2304 della Commissione ⁽²⁾ che elenca, nell'allegato, le zone che l'autorità competente dei Paesi Bassi ha istituito come zone di protezione e sorveglianza. Tale decisione di esecuzione si applica fino al 10 gennaio 2018.
- (12) È necessario riesaminare i provvedimenti cautelari istituiti dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/2304. I Paesi Bassi hanno fornito anche aggiornamenti periodici in merito alla situazione epidemiologica e non sono stati registrati ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel loro territorio.
- (13) Tenuto conto dell'esito favorevole delle indagini epidemiologiche effettuate e dei risultati degli accertamenti di laboratorio condotti nelle zone di protezione e sorveglianza istituite dall'autorità competente dei Paesi Bassi a norma della direttiva 2005/94/CE, è opportuno modificare a livello dell'Unione i confini della zona di sorveglianza istituita in tale Stato membro in conformità a tale direttiva. I nuovi confini dovrebbero figurare nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247.
- (14) L'Italia inoltre ha notificato alla Commissione la comparsa di un nuovo focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel suo territorio nella regione Emilia Romagna. Essa ha anche comunicato alla Commissione di aver debitamente adottato, a seguito della comparsa di tale focolaio, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, tra cui l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno all'azienda avicola infetta.

⁽¹⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/2289 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 328 del 12.12.2017, pag. 126).

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/2304 della Commissione, del 12 dicembre 2017, relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 nei Paesi Bassi (GU L 329 del 13.12.2017, pag. 61).

- (15) La Commissione ha esaminato le misure adottate dai Paesi Bassi e dall'Italia in conformità alla direttiva 2005/94/CE a seguito della comparsa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tali Stati membri e ha accertato che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti di questi due Stati membri sono posti a una distanza sufficiente dalle aziende avicole in cui è stata confermata la presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità.
- (16) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario descrivere rapidamente a livello dell'Unione, in collaborazione con l'Italia e i Paesi Bassi, le zone di protezione e sorveglianza istituite in questi due Stati membri in conformità alla direttiva 2005/94/CE a seguito dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tali Stati membri.
- (17) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe pertanto essere aggiornata per tenere conto della nuova situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità in Italia e nei Paesi Bassi. In particolare, le zone di protezione e sorveglianza in Italia e nei Paesi Bassi, attualmente soggette a restrizioni a norma della direttiva 2005/94/CE, dovrebbero essere figurare nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247.
- (18) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe pertanto essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione per includere le zone di protezione e sorveglianza istituite in Italia e nei Paesi Bassi in conformità alla direttiva 2005/94/CE in seguito ai recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tali Stati membri e la durata delle restrizioni in esse applicabili.
- (19) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/247.
- (20) È inoltre opportuno abrogare la decisione (UE) 2017/2304, giacché l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247, modificata dalla presente decisione, elencherà le zone di protezione e sorveglianza istituite dall'autorità competente dei Paesi Bassi in conformità alla direttiva 2005/94/CE.
- (21) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La decisione di esecuzione (UE) 2017/2304 è abrogata.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è così modificato:

1) la parte A è così modificata:

a) la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Italia

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0080) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.259133 E10.317484	16.12.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0082) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.707605 E11.947517	29.12.2017
— L'area delle parti della regione Emilia Romagna (ADNS 17/0083) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N44.495737 E11.777354	4.1.2018»

b) tra le voci relative all'Ungheria e alla Polonia è inserita la seguente voce relativa ai Paesi Bassi:

«Stato membro: Paesi Bassi

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
<p>Provincia di Flevoland</p> <p>Biddinghuizen</p> <p>— Vanaf kruising Swifterweg (N710) met Hoge Vaart (water), Hoge Vaart volgen in noordoostelijke richting tot aan Oosterwoldertocht (water).</p> <p>— Oosterwoldertocht volgen in zuidoostelijke richting tot aan Elburgerweg (N309).</p> <p>— Elburgerweg (N309) volgen tot aan de brug in Flevoweg over het Veluwemeer.</p> <p>— Veluwemeer volgen in zuidwestelijke richting tot aan Bijsselseweg.</p> <p>— Bijsselseweg volgen in noordelijke richting tot aan de Spijkweg (N306).</p> <p>— Spijkweg (N306) volgen in noordelijke richting tot aan Strandgaperweg.</p> <p>— Strandgaperweg volgen in westelijke richting tot aan Bremerbergweg (N708).</p> <p>— Bremerbergweg volgen in noordelijke richting tot aan Oldebroekerweg Oldebroekerweg volgen in noordwestelijke richting tot aan Baan.</p> <p>— Baan volgen in westelijke richting overgaand in Swifterweg (N710).</p> <p>— Swifterweg (N710) volgen in noordelijke richting tot aan Hoge Vaart (Water).</p>	29.12.2017»

2) la parte B è così modificata:

a) la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Italia

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0075) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.297588 E10.221751	dall'8.12.2017 al 16.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0075) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.297588 E10.221751	16.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0080) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.259133 E10.317484	dal 17.12.2017 al 25.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0080) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.259133 E10.317484	25.12.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0082) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.707605 E11.947517	dal 30.12.2017 al 7.1.2018
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0082) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.707605 E11.947517	7.1.2018
— L'area delle parti della regione Emilia Romagna (ADNS 17/0083) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N44.495737 E11.777354	dal 5.1.2018 al 13.1.2018
— L'area delle parti della regione Emilia Romagna (ADNS 17/0083) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N44.495737 E11.777354	13.1.2018»

b) tra le voci relative all'Ungheria e alla Polonia è inserita la seguente voce relativa ai Paesi Bassi:

«Stato membro: Paesi Bassi

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
Provincia di Flevoland	
Biddinghuizen	dal 30.12.2017 all'8.1.2018
— Vanaf kruising Swifterweg (N710) met Hoge Vaart (water), Hoge Vaart volgen in noordoostelijke richting tot aan Oosterwoldertocht (water).	
— Oosterwoldertocht volgen in zuidoostelijke richting tot aan Elburgerweg (N309).	
— Elburgerweg (N309) volgen tot aan de brug in Flevoweg over het Veluwemeer.	
— Veluwemeer volgen in zuidwestelijke richting tot aan Bijsselseweg.	

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<ul style="list-style-type: none"> — Bijsseleweg volgen in noordelijke richting tot aan de Spijkweg (N306). — Spijkweg (N306) volgen in noordelijke richting tot aan Strandgaperweg. — Strandgaperweg volgen in westelijke richting tot aan Bremerbergweg (N708). — Bremerbergweg volgen in noordelijke richting tot aan Oldebroekerweg Oldebroekerweg volgen in noordwestelijke richting tot aan Baan. — Baan volgen in westelijke richting overgaand in Swifterweg (N710). — Swifterweg (N710) volgen in noordelijke richting tot aan Hoge Vaart (Water). 	
<p>Biddinghuizen</p> <ul style="list-style-type: none"> — Vanaf brug Biddingweg(N710) Lage vaart, Biddingweg volgen in noordelijke richting tot aan Elandweg. — Elandweg volgen in oostelijke richting tot aan Dronerringweg (N307). — Dronerringweg (N307) volgen in zuidoostelijke richting tot aan Rendieerweg. — Rendierweg volgen in noordoostelijke richting tot aan Swifervaart(water). — Swifervaart volgen in oostelijke richting tot aan Lage vaart. — Lage vaart volgen in noordelijke richting tot aan Ketelmeer(water). — Ketelmeer volgen in zuidoostelijke overgaand in Vossemeer overgaand in Drontermeer volgen ter hoogte van Geldersesluis. — Geldersesluis volgen in oostelijke richting tot aan Buitendijks. — Buitendijks volgen in zuidoostelijke richting overgaand in Groote Woldweg tot aan Naalderweg. — Naalderweg volgen in oostelijke richting tot aan Kleine Woldweg. — Kleine Woldweg volgen in zuidelijke richting tot aan Zwarteweg. — Zwarteweg volgen in oostelijke richting overgaand in Wittensteinse Allee tot aan Oosterweg. — Oosterweg volgen in zuidelijke richting tot aan Zuiderzeestraatweg (N308). — Zuiderzeestraatweg volgen in westelijke richting tot aan Mheneweg Zuid. — Mheneweg Zuid in zuidelijke richting overgaand in Bongersweg overgaand in Ottenweg tot aan A28. — A28 volgen in zuidwestelijke richting tot aan Klarenweg. — Klarenweg volgen in Noordelijke richting tot aan Harderwijkerweg. — Harderwijkerweg volgen in zuidwestelijke richting overgaand in Zuiderzeestraatweg tot aan Newtonweg. — Newtonweg volgen in noordelijke en vervolgens westelijke richting tot aan Knardijk (N302). — Knardijk (N302) volgen in noordelijke richting overgaand in Ganzenweg tot aan Futenweg. — Futenweg volgen in oostelijke richting tot aan Larserweg (N302). — Larserweg (N302) volgen in noordelijke richting Zeebiesweg. — Zeebiesweg volgen in oostelijke richting tot aan Larserringweg. — Larserringweg volgen in noordelijke richting tot aan Lisdoddeweg. — Lisdoddeweg volgen in oostelijke richting tot aan Wiertocht. — Wiertocht volgen in noordelijke richting tot aan Dronterweg. — Dronterweg volgen in oostelijke richting tot aan Biddingweg(N710). 	8.1.2018»